**Regione del Veneto**
**Istituto Oncologico Veneto**
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**
**sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287**
**tel 0498215849**

# DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

## N. 46 DEL 07/02/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: **Convenzione per l'attività di tirocinio e formazione tra la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo "S.S.P. AETOS" e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S..**
NOTE TRASPARENZA: **con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la convenzione per l'attività di tirocinio e formazione tra la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo "S.S.P. AETOS" e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S..**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

---

Trasmessa per competenza a:
Trasmessa per conoscenza a:

| | |
|---|---|
| Direttore Generale | direttore@iov.veneto.it |
| Direttore Amministrativo | direzione.amministrativa@iov.veneto.it |
| Direttore Sanitario | segreteria.dirsan@iov.veneto.it |
| Direttore Scientifico | direzionescientifica@iov.veneto.it |
| SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche | affari.generali@iov.veneto.it |
| Bilancio | ufficio.bilancio@iov.veneto.it |
| Collegio Sindacale | collegio.sindacale@iov.veneto.it |
| NRC | nrc@iov.veneto.it |
| SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche | affari.generali@iov.veneto.it |

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto;
- l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, che può riguardare più tirocini;
- le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.06.1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);
- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti dal MIUR;
- ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture i tirocinanti che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

Con nota prot. n. 1136 del 22.01.2019 la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo "S.S.P. AETOS" ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione, per attivare tirocini pratico-applicativi rivolti ai propri studenti, presso le strutture IOV – I.R.C.C.S., finalizzati alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall' art. 8 del D.M. n. 509/1998.

Considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le attività e le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le sue strutture gli specializzandi per attività di tirocinio di formazione e orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione con le diverse Scuole di Specializzazione;

Precisato che la S.S.P. AETOS assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza Inail infortuni;

Tenuto conto, inoltre, che l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. ospiterà i tirocinanti nei limiti delle proprie possibilità e previa acquisizione della disponibilità dei Direttori delle UOC interessate;

Ricordato che, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e gli specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratico-cliniche e preso atto, infine, che dalla collaborazione non deriva alcun obbligo o onere retributivo e previdenziale per lo IOV – I.R.C.C.S., si propone di accogliere la richiesta della S.S.P. AETOS, stipulando per un periodo di quattro anni dalla data di sottoscrizione, la convenzione in argomento, atto che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;
**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 288/2003;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

**VISTA** la Legge n. 56/1989, art. 3;

**VISTO** il Regolamento n. 509/1998 artt. 2 e 8;

**VISTA** la DGRV n. 1816 del 07.11.2017 e relativo allegato A;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

**DELIBERA**

1. di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo, S.S.P. AETOS, per attività di tirocinio e formazione degli specializzandi presso le Strutture dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo, S.S.P. AETOS, durante l'esecuzione del tirocinio, sono coperti a carico della S.S.P. AETOS, in merito all'assicurazione Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata quadriennale (o comunque a completamento del progetto formativo in corso al momento della scadenza) e potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza;
- la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;

3. di incaricare la S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, la Direzione Sanitaria e la U.O.S. Psiconcologia affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
**F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore**
**SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche**

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____07/02/2019_____

**Il Direttore**
**SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____fogli.
Padova, li

**Il Direttore**
**SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche**

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

**TRA**

L'istituto ***Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo*****"S.S.P. AETOS"**,(di seguito denominata anche "soggetto promotore") con sede in via Borgo S. Antonio, 5/B – 33170 Pordenone, C.F./P. Iva 03865680239, nella persona del suo Legale Rappresentante, prof. Ernesto Gianoli, nato a Venezia Mestre il 19.02.1950, (C.F. GNLRST50B19L736F),

**E**

L**'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.,**(di seguito denominata anche "Ente ospitante") con sede legale in Via Gattamelata n. 64, 35128 - Padova, C.F. 04074560287, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Giorgio Roberti, Direttore Generale, nato/a a Oderzo (TV) il 01/09/1956, (C.F. RBRGRG56P01F999L),

**PREMESSO CHE**

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i[1] prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

[1] Circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29/05/2008

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'Istituto Oncologico veneto - IRCCSassicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3per anno compatibilmente con le attività e le finalità dell'Istituto, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

**ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

**ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
    a. il nominativo del tirocinante;
    b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
    c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
    d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

**ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
    1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
    2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

**ART. 5**

- L'istituto *Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica e Transazionale ad Orientamento Sociocognitivo*assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

**ART. 6**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata quadriennale (o comunque a completamento del progetto formativo in corso al momento della scadenza) e potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.

**ART. 7**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**ART. 8**

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

In data _____

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Rappresentante Legale
Prof. Ernesto Gianoli

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS
Direttore Generale
Dott. Giorgio Roberti